

STATUTO

"I PONTI DEL MONDO Associazione di Promozione Sociale"

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "I Ponti del Mondo APS", di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Casoria (Na) Via Diaz n. 91 e può costituire sedi operative e secondarie sia in Italia che all'estero.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea degli Associati Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli Associati, e istituire sedi operative e secondarie, anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.7 L'Associazione adotta come riferimento legislativo il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, ("Codice del Terzo Settore" o più in breve "Codice") come aggiornato dal D.lgs.105/18 e dalla Circolare Ministeriale del 27/12/2018

Articolo 2

Finalità, attività generali e attività secondarie

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere esclusivamente attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi beneficiari, degli Associati, di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

In particolare, l'Associazione intende ideare e realizzare progetti di accoglienza e di integrazione dedicati agli stranieri, ai migranti, ivi inclusi i minori non accompagnati, sia richiedenti protezione e asilo sia già in possesso di titolo abilitativo alla permanenza temporanea o definitiva sul territorio italiano, ivi inclusi progetti di sensibilizzazione verso la cultura dell'accoglienza riferiti alla società civile con particolare attenzione alla popolazione scolastica.

L'obiettivo primario è accogliere e supportare i beneficiari e favorire l'integrazione nel contesto sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana e il sostegno nello svolgimento di pratiche burocratiche necessarie, ma anche attraverso la partecipazione ad attività sportive e ricreative fino alla partecipazione di corsi di formazione e all'introduzione nel mondo del lavoro.

2.2 L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le attività generali, qui di seguito indicate con la elencazione di cui all'art. 5 del Codice:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 L'Associazione svolge le seguenti attività esecutive per la migliore realizzazione delle attività generali di cui al comma 2.2 del presente articolo:

- dare informazioni e assistenza ai migranti per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorire la corretta utilizzazione;
- fornire agli stranieri informazioni e supporto nelle pratiche di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e accesso alle opportunità di lavoro;
- realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;
- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;
- costruire rapporti di collaborazione nell'ambito del Comune tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;
- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi, stages, borse lavoro;
- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti sul territorio distrettuale al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti con gli altri cittadini residenti;
- monitorare la presenza degli stranieri sul territorio del distretto, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;

e sociale,
atica del

stica e al
povertà

ccessive

la legge
ervizi a
resente

e della

itti dei
rticolo,

inalità

e delle

risorse

vo dei

o, per
bili di

parte
izione

'uffici
getti,

agli

ne di
loro

re la

- realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;

- interessarsi ai problemi dei migranti in difficoltà, in particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in guerra curando la realizzazione di progetti a breve e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e l'educazione all'accoglienza;

- attuare programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;

- promuovere attività di informazione e di educazione all'accoglienza, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei migranti sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e stranieri;

- partecipare a progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente documento;

- supportare la realizzazione di progetti di accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e richiedenti asilo di iniziativa di altri enti pubblici e privati;

- promuovere interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;

- avviare una serie di iniziative culturali in grado di far conoscere nella scuola e nella società la cultura delle popolazioni immigrate;

- realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche attraverso attività di promozione della conoscenza e di incontro tra culture differenti ;

- promuovere l'attività di coordinamento delle Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o rifugiati politici;

- fornire sostegno economico e materiale alle popolazioni più bisognose colpite dalla guerra o appartenenti a Paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione di beni di prima necessità;

- promuovere missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2.5 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai Volontari.

Articolo 3

Criteri di ammissione degli Associati

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi Associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2 Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.5 Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene vagliata e accolta dal Consiglio Direttivo.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare Associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata e nei limiti di cui all'art. 35 del Codice.
- 3.8 Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; la quota a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea degli Associati. 3.9 La quota è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e, salvo che non sia diversamente disposto; deve 4 essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

- 4.1 La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 4.2 L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento tempestivo della quota Associativa annuale equivale al recesso dalla Associazione.
- 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'Associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi Associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
- 4.4 Contro il provvedimento di esclusione dell'Associato emanato dal Consiglio Direttivo e comunicato al destinatario, è ammesso il ricorso, da notificare presso la sede della Associazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'Assemblea può delegare la propria decisione al Collegio dei Garanti.
- 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli Associati

5.1 Gli Associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo se maggiorenni.

5.2 Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi Associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota Associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore, il presente statuto non vieta in Assemblea degli Associati l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di

democraticità, uniformità ed effettività del rapporto Associativo. Ogni Associato può delegare il proprio diritto di voto ad altro Associato. Nessun Associato potrà ricevere più di tre deleghe.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

6.2 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.3 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Garanti;
- il Revisore legale di conti;

6.4 Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni. Associati

Articolo 7

L'Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati ognuno dei quali ha diritto a un voto.

7.2 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli Associati; in tal caso l'Assemblea degli Associati deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.

7.4 L'Assemblea degli Associati ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto.

7.5 L'Assemblea degli Associati straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Inoltre, l'Assemblea degli Associati si riunisce tempestivamente su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, del Consiglio dei Garanti se in esistenza al momento dei fatti, qualora il patrimonio liquido e disponibile dell'Associazione scenda al di sotto di due terzi del patrimonio sociale minimo liquido e disponibile imposto per conseguire la personalità giuridica di cui all'articolo 22, comma 4) del Codice. In quest'ultimo caso, l'Assemblea degli Associati delibera su una delle seguenti possibilità:

- la ricostruzione del patrimonio minimo;
- la trasformazione dell'Associazione ovvero la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta;
- la fusione dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione.

7.6 Per facilitare la gestione quotidiana dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati può disporre di un regolamento interno, che non può essere in contraddizione con il presente Statuto a meno che non sia approvato con una maggioranza sufficiente per modificare il



presente Statuto. L'Assemblea degli Associati può ugualmente delegare il potere di stilare il regolamento interno, che non potrà, in nessun caso, essere contrario al presente Statuto. In questo secondo caso, l'approvazione del Consiglio Direttivo è sufficiente per farlo entrare in vigore.

7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

7.8 L'Assemblea degli Associati è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea degli Associati può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli Associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea degli Associati ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea degli Associati elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità trascrizione nel libro delle Assemblee degli Associati. Le decisioni dell'Assemblea degli Associati impegnano tutti gli Associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, nominati dall'Assemblea degli Associati tra i propri Associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, i componenti del Consiglio Direttivo ne fanno comunicazione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se è provato che i terzi ne fossero a conoscenza.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della

riunione e in via straordinaria, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea degli Associati, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati;
- deliberare circa l'ammissione dei volontari;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- mantenere i libri degli Associati, dei volontari e dei vari registri imposti dalla legge;
- stilare i rapporti e procedere alla loro pubblicazione, ove sia necessario, per adempiere agli obblighi di legge;
- rispettare gli obblighi imposti da questo Statuto.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio a seguito di recesso o esclusione di uno dei componenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. Ciò non pregiudica il potere di rappresentanza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 7) del Codice del Terzo Settore.

9.3 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 L'Assemblea degli Associati può eleggere un Collegio dei Garanti secondo le modalità definite all'articolo 6 del presente Statuto. Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non Associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
- adempie agli obblighi di legge in materia di revisione dei conti e rispetto delle leggi e dello statuto qualora le condizioni per il suo carattere permanente ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto siano riempite.

10.3 Finché le soglie di cui all'articolo 6 del presente Statuto non saranno soddisfatte, l'Assemblea degli Associati elegge un Collegio dei Garanti, anche monocratico, per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

I Volontari

11.1 È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e nel bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

11.3 L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, eccezione fatta del rimborso di spese effettivamente sostenute, su

presentazione dei giustificativi al Tesoriere. Sono vietati rimborsi spese forfettari. Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e le tempistiche del rimborso. Per facilitare il rimborso, il Consiglio Direttivo può deliberare una lista di spese per le quali il rimborso è effettivamente richiedibile. Una volta deliberata questa lista, il volontario potrà avvalersi della possibilità di autocertificare le somme per le quali richiede il rimborso ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, nei limiti seguenti:

- spesa giornaliera di 10 €;
- spesa mensile di 150 €.

11.4 Per diventare volontario, il richiedente inoltra la richiesta al Consiglio Direttivo che la tratta entro 30 (trenta) giorni. Al termine di questi trenta giorni, il Consiglio Direttivo comunica l'esito al richiedente, e qualora quest'ultimo sia negativo, comunica ugualmente i motivi della decisione. Il richiedente può, su richiesta all'Assemblea degli Associati entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei motivi da parte del Consiglio Direttivo, chiedere che quest'ultima si esprima sulla sua ammissione in qualità di volontario. L'Assemblea degli Associati si esprime alla prima riunione successiva alla ricezione della richiesta. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

11.5 Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dal Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione, il volontario diventa volontario dell'Associazione I PONTI DEL MONDO, ed è obbligato a rispettarne lo Statuto e i vari regolamenti, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo Statuto e dalla legge. L'Assemblea degli Associati, o il Consiglio Direttivo su delega di quest'ultima, può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

11.6 Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dal Consiglio Direttivo che la sottoscrive su autorizzazione dell'Assemblea degli Associati. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3) del Codice.

11.7 Gli Associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da Associato restano Associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, il modulo per diventare volontario.

Articolo 11

Il Patrimonio

11.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili e mobili, ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, ivi inclusi contributi, erogazioni e lasciti diversi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.2 In particolare, le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;

se forfettari. Il
Per facilitare il
ali il rimborso è
potrà avvalersi
borso ai sensi
000, n. 445, nei

irettivo che la
iglio Direttivo
ugualmente i
ciati entro un
iglio Direttivo,
li volontario.
cezione della

, se svolge la
nell'apposito
volontario
uto e i vari
dalla legge.
uò adottare

fortuni e le
hé per la
tivo che la
one con le
bblica con
ice.

ualifica da
. Tuttavia,
adesione,

li, ricavi,
ontributi,
a ai fini

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli Associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

11.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

11.4 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice.

11.5 Se mai dovesse essere ottenuta, per mantenere la personalità giuridica, l'Associazione deve adempiere agli obblighi di patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice.

Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione di missione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, con facoltà di proroga di due mesi in casi particolari e motivati. Il bilancio deve essere stilato in conformità con quanto stabilito all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e viene depositato al Registro unico nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve documentare il **carattere secondario e strumentale** delle attività diverse, se svolte.

12.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea degli Associati affinché possa essere consultato da ogni associato.

12.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli Associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

12.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

12.7 Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui, dovrà pubblicare sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione nonché agli Associati.

12.8 Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 €, andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore il proprio bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro.

Articolo 12-bis

Registro nazionale unico per il Terzo settore

12-bis.1 Spetta al Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Collegio dei Garanti quando in esistenza, di rispettare le disposizioni del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia di deposizione di rapporti e pubblicazioni di questi ultimi.

12-bis.2 Devono essere notificati al Registro nazionale unico per il Terzo settore i seguenti atti e/o documenti:

- tutte le modifiche dell'atto costitutivo;
- tutte le modifiche dello Statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento e cancellazione;
- provvedimenti che ordinano lo scioglimento;
- provvedimenti che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- qualsiasi altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- tutte le modifiche a qualsiasi degli atti da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

12-bis.3 Inoltre, i rapporti di cui all'articolo 12 del presente Statuto nonché il rendiconto delle raccolte fondi devono essere depositate entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Codice.

12-bis.4 È altresì obbligo del Consiglio Direttivo rispondere a tutte le diffide e comunicazioni dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea degli Associati da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli Associati con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli Associati qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Associati convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con il Codice, articolo 45, comma 1), a fini di utilità sociale e secondo le procedure stabilite all'articolo 9 del Codice. 13.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti e in particolare al Codice e al Codice Civile ove compatibile con il Codice del Terzo Settore.

14.2 Tutti i riferimenti legislativi nel presente Statuto comprendono le norme successive che modificheranno, completeranno, ovvero sostituiranno le norme citate nel presente Statuto. Spetta al Consiglio Direttivo informare l'Assemblea degli Associati di eventuali modifiche obbligatorie e di proporre una versione consolidata del presente Statuto che non dovrà essere approvata dall'Assemblea degli Associati. Per le norme facoltative, spetta al Consiglio Direttivo presentare una proposta all'Assemblea degli Associati. Qualora quest'ultima volesse accettarle, dovrà farlo seguendo la procedura per la modifica dello Statuto. 12

14.3 Le norme di cui al comma 2 sono quelle effettivamente in vigore, e non i progetti e/o norme richiedenti attuazioni o altre disposizioni non in vigore.

14.4 Qualora una o più disposizione del presente Statuto dovessero divenire illecite a seguito di una modifica delle norme di riferimento, il resto dello Statuto continuerà a esistere finché la o le norme divenute illecite saranno separabili dal resto dello Statuto.

14.5 Le comunicazioni elettroniche hanno stesso valore delle comunicazioni per via postale.

14.6 In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico nell'identificare l'associazione dovrà essere usata la locuzione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS".

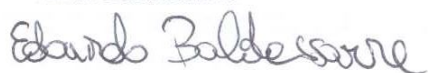
14.7 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile.

Casoria, 7 giugno 2023

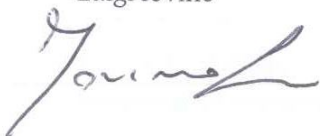
Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

Valentina Iovino

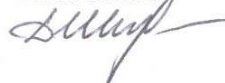

Edoardo Baldassarre



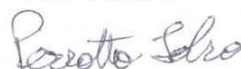
Luigi Iovino



Daria Sheina



Fabio Perrotta



Giuseppina Napoletano

